



CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

LB/pr

SEDUTA DEL 30/05/2011

VERBALE

DELIB. N. 34

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' STRADALE E DELLE SEGNALAZIONI TURISTICHE.

L'anno DUEMILAUNDICI addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 15:15 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

1. TRESPIDI Massimo	Presidente Amm.ne Prov.le	SI	14. MARCOTTI Francesco	Consigliere	NO
2. BERGONZI Marco	Consigliere	SI	15. MASERATI Giulio	"	SI
3. BERTOLINI Filippo	"	NO	16. MAZZA Simone	"	NO
4. BOIARDI Gian Luigi	"	SI	17. PAGANI LAMBRI THOMAS	"	SI
5. BRUSAMONTI Giuseppe	"	SI	18. PASQUALI Roberto	Presidente del Consiglio	SI
6. CAMINATI Pier Luigi	"	SI	19. PEDRETTI Danila	"	SI
7. CATTANEI Giovanni	"	SI	20. QUARATINO Giovanni	"	SI
8. COPPOLINO Antonino	"	NO	21. RAGGI Samuele	"	SI
9. FERRARI Bruno	"	SI	22. SCKOKAI Paolo	"	NO
10. FORNASARI Gianpaolo	"	NO	23. SPERONI Giampaolo	"	SI
11. FOTI Tommaso	"	SI	24. VARANI Enzo	"	NO
12. FRANCESCONI Luigi	"	NO	25. VILLA Maurizio	"	NO
13. MALOBERTI Giampaolo	"	SI			

Presenti n. 16

Assenti n. 9

Sono assenti giustificati i Sigg.ri: **Bertolini, Varani**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Carmelo FONTANA**

Riconosciuta la validità della seduta il **Presidente del Consiglio Roberto PASQUALI** invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Dopo l'appello sono entrati i Consiglieri: **Marcotti, Fornasari, Mazza, Francesconi, Sckokai, Coppolino.**

Sono usciti prima della fine della seduta i Consiglieri: ===

DELIB. C.P. nr. 34 del 30/05/2011

Proposta n. 2011/1334

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' STRADALE E DELLE
SEGNALAZIONI TURISTICHE.**

All'inizio della trattazione dell'oggetto, iscritto al **punto 2** dell'o.d.g., sono presenti **n. 21** ed assenti **n. 4** .
Consiglieri (*Bertolini, Coppolino, Varani, Villa*).

Sono presenti gli Assessori: Barbieri, Bursi, Dosi, Gallini, Parma, Paparo, Passoni, Pozzi.

Il Presidente del Consiglio, Roberto Pasquali chiama in trattazione l'oggetto risultante dal sottoriportato riferimento d'ufficio agli atti del Consiglio, dando la parola all'Assessore competente per l'illustrazione dello stesso.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 176 del 24/11/2003 veniva approvato il "Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale e delle segnalazioni turistiche";

CONSIDERATA la necessità di una rivisitazione organica della materia disciplinata dal Regolamento di cui trattasi, anche sulla scorta dell'evoluzione normativa succedutasi nel tempo;

VISTA la Relazione di accompagnamento allegata sub 1 al presente provvedimento quale parte integrante, nella quale sono illustrate sinteticamente le principali novità introdotte nel testo regolamentare, rispetto a quello attualmente vigente;

VISTO lo schema di Regolamento, costituito da n. 29 articoli, predisposto dal Settore "Viabilità, Edilizia e Infrastrutture" e allegato sub 2 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

ATTESA la competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa né riduzione di entrata, per cui non richiede il parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore "Viabilità, Edilizia e Infrastrutture";

SENTITA la competente Commissione Consiliare;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale e delle segnalazioni turistiche", allegato sub 2 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

2. di dare atto che, con l'entrata in vigore del Regolamento approvato con la presente Deliberazione, è abrogato il precedente "Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale e delle segnalazioni turistiche", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 176 del 24/11/2003;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa né riduzione di entrata, per cui non richiede il parere di regolarità contabile."

Relaziona in merito **'Assessore BURSI.**

Entra in Aula il Cons. Coppolino; presenti n. 22

Apertasi la discussione generale, interviene il **Cons. COPPOLINO** che riferisce dei lavori della Commissione consiliare.

(Per i testi integrali dei suddetti interventi, si rimanda alla registrazione magnetofonica acquisita agli atti).

Nessun altro Consigliere intervenendo, il Presidente del Consiglio pone in votazione palese, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione, che risulta approvata all'unanimità dei voti favorevoli resi dai Consiglieri presenti e votanti (**n. 18, stante la momentanea assenza dei Cons.ri Foti, Caminati e Boiardi**).

Il Presidente del Consiglio, a seguito della suesperita votazione, dichiara pertanto **approvata** la proposta di deliberazione.

* * * *

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ROBERTO PASQUALI

II SEGRETARIO GENERALE

CARMELO FONTANA



PROVINCIA DI PIACENZA

SETTORE VIABILITA' EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Stefano Pozzoli

SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA RETE VIARIA

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Emanuele Tuzzi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' STRADALE E DELLE SEGNALAZIONI TURISTICHE

Allegato Sub. 2

Indice generale

PREMESSA: OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
Art. 1-POTERI E COMPITI DELLA PROVINCIA.....	3
Art. 2-DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	3
Art. 3-PUBBLICITÀ SUI VEICOLI.....	6
Art. 4-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, PREINSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI	7
Art. 5 -CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI	7
Art. 6-SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO – SERVIZI UTILI	8
Art. 7 -UBICAZIONE	9
Art. 8-DIVIETI.....	13
Art. 9-VINCOLI STORICI E ARTISTICI.....	13
Art. 10-VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.....	14
Art. 11-PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE.....	14
Art. 12-AUTORIZZAZIONI E LORO DURATA.....	14
Art.13-RINNOVO.....	15
Art. 14-NULLA OSTA TECNICI	16
Art.15-IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO LEGATI ALLA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO.....	16
Art. 16-OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA	16
Art. 17-TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	17
Art. 18-RIMOZIONI	17
Art. 19-CANONI - ESENZIONI	18
Art.20-MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CANONI.....	19
Art. 21-SANZIONI.....	19
Art. 22-REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	19
Art. 23-VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	19
Art. 24-CAMBIO DELL'IMMAGINE.....	19
Art.25-VARIAZIONE DELLE DIMENSIONI.....	19
Art.26-GESTIONE DEL SERVIZIO.....	19
Art. 27-RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.....	20
Art. 28-ENTRATA IN VIGORE	20
Art. 29-NORME TRANSITORIE.....	20
Allegato 1.....	21
Allegato 2.....	27

PREMESSA: OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la pubblicità lungo le strade in gestione alla Provincia di Piacenza, o in vista di esse, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dagli articoli dal n. 47 al n. 58 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Nel disciplinare la pubblicità lungo le strade provinciali, la Provincia di Piacenza:

- a) persegue l'obiettivo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico che caratterizza il territorio della Provincia;*
- b) si impegna a contrastare il fenomeno dell'abusivismo al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada;*
- c) tiene presenti le esigenze dell'imprenditoria nei diversi settori dell'economia;*
- d) favorisce le iniziative negli ambiti dell'utilità sociale e del turismo.*

Art. 1-POTERI E COMPITI DELLA PROVINCIA

Alla Provincia di Piacenza compete, tra l'altro:


1. autorizzare l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari lungo e in vista delle strade di propria competenza, rilasciare i nulla osta, come successivamente individuati, per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari che si trovino in vista dei tratti di propria competenza;
2. mantenere un registro dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art. 53, comma 9, del D.P.R. n. 495/1992 e redigere il catasto stradale, nel quale vengono riportate, tra l'altro, le posizioni autorizzate dei cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, nonché i nulla osta tecnici rilasciati nell'ambito dei centri abitati delimitati;
3. redigere, ogni tre anni, ai sensi dell'art. 53 comma 10 del D.P.R. n. 495/1992, se richiesto dal Ministero competente di infrastrutture stradali, un rapporto sulla densità pubblicitaria per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;
4. vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, oltre che sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi e sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse;
5. segnalare, contestare e verbalizzare le violazioni alle disposizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 285/92, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nei nulla osta rilasciati;
6. rimuovere, sulla base delle vigenti norme, qualsiasi mezzo pubblicitario installato in assenza di autorizzazione.

Art. 2-DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Con il termine di "impianti o mezzi pubblicitari" si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari così come vengono definiti dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992.

1. Si definisce «**insegna di esercizio**» (Fig. 1) la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (es. bar, fabbrica, negozio, banca, ecc.). Può essere luminosa sia per luce propria che indiretta. Può avere la forma della targa e della vetrofania di cui ai successivi commi 8.c e 8.e.

Fig. 1



2. Si definisce «**preinsegna**» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né indiretta.

3. Si definisce «**sorgente luminosa**» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce «**cartello**» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

5. Si definisce «**striscione, locandina e stendardo**» l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

Lo striscione è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permettere il posizionamento a scavalco della sede stradale. Deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. La locandina è caratterizzata dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione; qualora sia posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo il cosiddetto «**cavalletto**», le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm 140x140, sostegni esclusi.

Lo stendardo o bandiera è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato, o, comunque da un materiale privo di rigidità sventolante tipo bandiera.

6. Si definisce «**segno orizzontale reclamistico**» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce «**impianto pubblicitario di servizio**» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

In particolare, all'esterno dei centri abitati:

- le **paline di fermata autobus** di linea dovranno avere una dimensione massima di m 1,00x 1,40 per ciascuna faccia; entrambe le facce saranno utilizzabili per messaggi pubblicitari; è esclusa dalla superficie il messaggio del pubblico servizio (numero e/o nome delle linee automobilistiche, orari, località, ecc.) posto, di norma, perpendicolarmente alla direzione di marcia;
- per le **pensiline** in corrispondenza delle fermate autobus di linea, collocate parallelamente al senso di marcia su idonei marciapiedi rialzati; la pubblicità che impedisce la visuale del veicolo in arrivo dovrà essere ubicata ad almeno m 1 dal ciglio esterno della banchina stradale in destra, la superficie massima non dovrà superare i mq 3 per faccia e potranno essere utilizzate al massimo due facce;
- sulle **transenne para-pedonali** la pubblicità non potrà avere una superficie superiore per ogni faccia utile a mq 0,70 per ogni metro lineare di struttura para-pedonale fissa installata; la localizzazione lungo la strada delle transenne para-pedonali è limitata alle zone individuate ad insindacabile giudizio della Provincia;
- i **cestini** potranno essere collocati esclusivamente all'interno delle aree di parcheggio e delle piazzole di sosta; la loro ubicazione dovrà essere prevista all'esterno delle aree pavimentate destinate al transito veicolare;
- le **panchine** potranno essere collocate esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50;
- gli **orologi** o apparecchi di misurazione simili potranno essere collocati esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50, e/o in presenza di piste ciclabili.

8. Si definisce «**impianto di pubblicità o propaganda**» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta. Di seguito si individuano alcune tipologie di impianti di pubblicità o propaganda:

8.a **Manifesto**: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né indiretta.

8.b **Impianti per affissioni**: Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai cartelli (punto 4), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di manifesti (punto 8.a). Non può essere luminoso né per luce propria, né indiretta.

8.c **Targa**: Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non superiore a 1.200 cmq. Essa è utilizzabile solo su una faccia ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso o nelle pertinenze adiacenti lo stesso. Non può essere luminosa né per luce propria, né indiretta.

8.d **Vetrinetta/Bacheca**: Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari o alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Può essere luminosa per luce propria.

8.e **Vetrofania**: La riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche pittoriche, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8.f **Proiezione luminosa**: Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.

8.g **Impianto di pubblicità a messaggio variabile**: manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

8.h **Pubblicità fonica o sonora**: Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra; in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

8.i **Volantino**: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è caratterizzato dalle

limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. Le dimensioni massime consentite per i volantini sono cm 21x30 (A4).

8.1 Veicoli con vela specificamente omologati: pannelli pubblicitari montati su veicoli eventualmente dotati di impianto tecnico idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici attraverso onde sonore.

Art. 3-PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 57 del D.P.R. 495/92, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti imposti dal D. Lgs. n. 285/1992. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

1. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;

che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo, ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.

c) L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

3. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali, e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

4. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente, o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 285/1992.

6. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, o mediante la sosta dei rimorchi aventi le stesse caratteristiche e le finalità dei veicoli di cui al predetto articolo, nonché dei veicoli o rimorchi agricoli e delle altre tipologie di veicoli identificabili come "Posterbus" o similari.

Art. 4-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, PREINSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

1. Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 47, 48, 49 del D.P.R. 495/92, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell'articolo 2 installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di mq 6,00 per lato e mq 12,00 totali se bifacciali, ad eccezione delle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere una superficie di mq 20,00 . La collocazione all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni previste dai regolamenti comunali.
2. Per le insegne di esercizio, purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli anche in aderenza ai fabbricati, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a mq 100, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i mq 100, fino al limite massimo di mq 50. Il parallelismo al senso di marcia deve sussistere per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate in conformità al D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e devono essere saldamente realizzate ed ancorate al terreno, sia globalmente che per i singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che tuttavia non può essere quella di disco o di triangolo, e, in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, e in particolare del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. La Provincia ha la facoltà di negare l'autorizzazione (ovvero chiedere di apportare modifiche) qualora la forma o i colori possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
7. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio e delle insegne di esercizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve trovarsi, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Tale limite dovrà essere rispettato nei casi in cui l'impianto pubblicitario venga installato sulla pertinenza di esercizio, o, comunque entro una distanza di m 10,00 dal ciglio bitumato. Qualora l'impianto venga installato in altra posizione l'obbligo di rispettare il predetto limite di m 1,50 non sussiste.
8. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati sopra la carreggiata stradale, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al punto più elevato del piano viabile.
9. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del presente Regolamento, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale, e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
10. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1,00xm 0,20 e superiori di m 1,50xm 0,30 . E' ammesso l'abbinamento, su di una sola struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
11. Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche stabilite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9, del D.P.R. n. 495/92 e comunque non potranno essere utilizzati i colori previsti per la realizzazione dei segnali stradali di indicazione, di cui all'articolo 78 del D.P.R. 495/92 (verde, blu, bianco, giallo, marrone, nero opaco, arancio, rosso, bianco e rosso, grigio) onde non generare confusione agli utenti della strada.

Art. 5 -CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 D.P.R. 495/1992, le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, possa provocare abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza delle intersezioni.
3. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m 300 , fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso, verde e giallo intermittente, nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e in tutti i mezzi pubblicitari, posti a meno di m 15 dal bordo della carreggiata, salvo deroga da parte della Provincia per eccezionali motivi.
4. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
5. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai Regolamenti comunali.

Art. 6-SIGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO – SERVIZI UTILI

1. Nel rispetto di quanto disposto dagli Artt. 134 e 136 D.P.R. 495/92, i segnali turistici e di territorio, nonché quelli che forniscono indicazioni di servizi utili, dovranno essere conformi a quanto prescritto rispettivamente dagli articoli 134 e 136 del medesimo. Per quanto riguarda espressamente i segnali industriali, artigianali e commerciali, da installarsi fuori dai centri abitati, si dovrà far uso unicamente di segnali indicanti collettivamente la zona. Le singole attività e gli insediamenti particolari saranno indicati esclusivamente all'interno della "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale".
2. La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D. Lgs. 285/92 nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli articoli 78, comma 2, lettera f) e comma 3 lettera c), 82, 125 e 128 del D.P.R. 16.12.1992 N. 495.
3. I soggetti che intendano installare i suddetti segnali dovranno ottenere preventiva autorizzazione, da parte della Provincia e dovranno utilizzare manufatti conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente e osservare le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla Provincia.
4. Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell'attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all'impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di "attività singola", previa puntuale istruttoria, al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità degli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata. Tale segnale di indicazione potrà comunque essere autorizzato solamente se la sede dell'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che, per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative), provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada.
5. Il segnale di indicazione, posto in posizione autonoma e singola, non potrà interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Tale segnale essere installato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre km 10 di distanza dal luogo stesso. La Provincia, potrà imporre l'utilizzo di sostegni già in opera a servizio di segnali esistenti, fermo restando il numero massimo di segnali pari a 6. Nessuna indicazione di attività singola potrà essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di indicazione e su quelli di conferma.
6. Al fine di rendere più agevole la percezione del segnale di indicazione di attività singola ed autonoma, oltre alla denominazione, realizzata nel rispetto dell'articolo 125 del D.P.R. 495/92, potrà essere riportato solo il logotipo, il marchio o l'apposito simbolo della Ditta.
7. I segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada, a norma dell'articolo 136 del D.P.R. 495/1992, potranno essere installati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire, e potranno essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato.
8. E' vietato l'abbinamento, ai predetti segnali stradali, di qualsiasi forma pubblicitaria, ad eccezione della denominazione, del numero telefonico e del logotipo del fornitore del servizio segnalato. L'eventuale inserimento o l'abbinamento di qualsiasi messaggio o scritta pubblicitaria nel segnale comporterà la classificazione del medesimo come "mezzo pubblicitario", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 285/92, pertanto, per l'installazione dovranno essere rispettate le specifiche norme indicate al Titolo II, Capo I, Paragrafo 3 del D.P.R. 495/92.
9. Al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente del territorio provinciale e il turismo è consentita

l'installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura, l'enogastronomia, i prodotti tipici locali, ecc. purché tali installazioni rechino messaggi di carattere generale (ovvero non riportino la denominazione di singole aziende) e siano ricompresi in un piano generale di cartellonistica preventivamente approvato dalla Provincia. In ogni caso nella installazione di tali impianti dovranno essere rispettate le norme del D. Lgs. 285/92 e del D.P.R. 495/92.

Art. 7 -UBICAZIONE

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 51 del D.P.R. 495/1992 , fermo restando il rispetto delle distanze di cui ai punti successivi è consentito il posizionamento di strutture destinate a supportare i cartelli pubblicitari, così come definiti all'art. 2 del presente Regolamento, entro i confini stradali, così come definiti all'art. 3, comma 10 del D. Lgs. 285/92. La collocazione dei cartelli è inoltre ammessa nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, come disciplinato ai successivi commi 16 e 17.

La Provincia, qualora ritenga che l'installazione del mezzo pubblicitario possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione o di subordinarla alla realizzazione di sistemi di protezione (es. barriere di sicurezza). In caso di diniego di autorizzazione per i motivi suddetti la Provincia, se possibile, indicherà una diversa localizzazione dell'impianto pubblicitario.

2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari consentiti fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto al successivo comma, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) m 3,00 dal limite della carreggiata e comunque, se presenti, all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette ed arginelli ;

b) m 100,00 dagli altri mezzi pubblicitari; Fig. 2

c) m 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo (articolo 84-103 del D.P.R. 495/92) e di prescrizione (articoli 104-123 del D.P.R. 495/92); Fig. 2

d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; Fig. 2

e) m 150,00 prima dei segnali di indicazione (articolo 124-136 del D.P.R. 495/92); Fig. 2

f) m 100,00 dopo i segnali di indicazione; Fig. 2

g) m 100,00 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del D. Lgs. 285/92; Fig.3


h) m 250,00 prima delle intersezioni; Fig. 4

i) m 100,00 dopo le intersezioni; Fig. 4

j) m 200,00 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze di cui sopra si applicano nel verso delle singole corsie di marcia.

Fig. 2



In relazione al punto g) si precisa che si definisce "curva" il raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei aventi assi intersecatisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità". Elemento caratterizzante, al di là dell'aspetto geometrico, è la condizione dell'esistenza della limitata visibilità. Di conseguenza, il comma 3 lettera c), dell'art. 51 del Regolamento D.P.R. 495/92 deve interpretarsi nel senso che il divieto di installazione, previsto dal medesimo comma, è limitato al lato interno della curva stradale, dove possono verificarsi le condizioni di visibilità limitata (nota Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2925 del 05.12.2005) Si veda, in proposito, la Fig. 3.




Fig. 3



Fig. 4

3. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati nell'art. 8 del presente Regolamento, e, ove consentito dai Regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del D. Lgs. 285/92:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

4. Le norme di cui ai commi 2 e 3, e quella di cui all'Art.8 comma 1, lettera d) del presente Regolamento, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal Regolamento comunale, sempre ché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 285/92.

5. Le distanze minime indicate ai commi 2 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non valgono per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, o, comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal Regolamento comunale.

6. Qualora, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo dove viene chiesto il posizionamento di cartelli, si trovano ostacoli fissi, ossia qualsiasi ostacolo che può provocare un impatto violento al conducente (a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono da considerare ostacoli fissi le barriere stradali di sicurezza, gli alberi anche a medio fusto, i muri e le costruzioni fisse in qualsiasi materiale), è ammesso il posizionamento dei cartelli in allineamento con gli stessi, e, con riferimento alle barriere stradali di sicurezza, ad una distanza non inferiore all'ingombro di deformazione delle stesse. Il bordo esterno sinistro del cartello, lato strada, inoltre, non deve superare il ciglio interno della barriera stessa, e il relativo sostegno deve essere ubicato ad una distanza minima di m 1,00 dal medesimo.

7. Sono esclusi dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione verticali, quelli relativi alla progressiva distanziometrica (Fig. II 266 – Art. 120 del D.P.R. 495/92) e quelli di localizzazione territoriali (Fig. II 295 – Art. 134 del D.P.R. 495/92). In ogni caso, i mezzi pubblicitari non debbono impedire la visibilità.

8. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie

massima di mq 4,00 .

9. Lungo le strade e in prossimità delle stesse fuori dai centri abitati è ammessa la posa in opera di impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 2, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, paline di fermata mezzi di pubblico trasporto, archetti para-pedonali, piante toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2 del presente articolo, indipendentemente dalla estensione della superficie di esposizione dei mezzi pubblicitari.

10. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni dei Regolamenti comunali.

Laddove i Regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 285/92.

11. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne para-pedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze stabilite dai Regolamenti comunali, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 285/92. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne para-pedonali è disciplinata dai Regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del citato D. Lgs. 285/92.

12. E' consentito un solo cartello per ogni senso di marcia, con i numeri utili (Comune, Vigili del fuoco, Vigili urbani, Pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato. La tabella deve essere collocata entro e non oltre km 1,00 dal centro abitato e nel territorio del Comune. Le piante toponomastiche, installate all'esterno dei centri abitati, saranno consentite (una sola per ogni senso di marcia) solo in presenza di adeguate piazzole di sosta o corsie di emergenza "protette" da marciapiedi o barriere artificiali. Entrambi gli impianti sopra descritti dovranno comunque sottostare alle limitazioni previste dagli articoli 4 e 7 del presente Regolamento.

13. I segni orizzontali reclamistici, all'esterno del centro abitato sono ammessi esclusivamente nel caso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente allo svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica l'art. 8, e le distanze di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. Sono inoltre ammessi all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali.

14. Fuori dai centri abitati l'esposizione di striscioni, locandine e standardi è ammessa per la promozione di manifestazioni o di spettacoli culturali e per il lancio di iniziative commerciali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive alla stessa. Gli striscioni dovranno essere posti ad una altezza minima di m 5,10 dal piano stradale misurata a partire nel punto di maggiore quota del medesimo. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a m 50 fuori dai centri abitati e a m 12,50 entro i centri abitati.

In ogni caso gli striscioni, le locandine e gli standardi non potranno rimanere esposti per un periodo superiore a 90 giorni. Resta ferma la facoltà della Provincia di derogare al predetto termine in considerazione del particolare interesse pubblico della manifestazione pubblicizzata.

15. I "cavalletti" o locandine rigide, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, possono essere utilizzati per pubblicità temporanea e possono essere collocati singolarmente o per gruppi omogenei, intendendosi per tali quelli oggetto della medesima campagna pubblicitaria, solo ed esclusivamente all'interno dei centri abitati ad una distanza di m 12,50 tra di loro e dagli altri mezzi pubblicitari. E' comunque vietato collocare cavalletti nei punti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

16. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione, decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

17. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq 2,00 per ogni servizio prestato, sempre che siano rispettate tutte le norme del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento.

18. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m 500, è ammesso il posizionamento di preinsegne di esercizio in deroga alle distanze minime indicate al comma 2 del presente articolo lettere b), c), d), e), f) e h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate, nel rispetto degli

spazi di avvistamento della segnaletica stradale (articolo 79 del D.P.R. 495/92), ad una distanza superiore a m 50 dai segnali di indicazione.

19. E' consentita l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del D.P.R. 495/92.

Art. 8-DIVIETI

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, come definiti all'articolo 2 del presente Regolamento, fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all'esercizio operativo e viabile della strada);
- b) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali, intendendo, ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, come "ciglio" stradale la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili;
- c) in corrispondenza delle intersezioni;
- d) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del D. Lgs. 285/92 e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati (Fig. 5);
- g) sui ponti e sottoponti (Fig. 6);
- h) sui cavalcavia e sottopassi nonché sulle relative rampe di raccordo;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza, sui pannelli fono-assorbenti o fono-isolanti, sui dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

Fig. 5





Fig.6



l) nelle zone soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, sulle ripe e sulle scarpate stradali interessate da interventi di protezione e consolidamento dei versanti di qualsiasi natura;

2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

3. Non è consentita l'installazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso, del tipo "Spazio Libero", "Per questa Pubblicità telefonare...." e simili.

Art. 9-VINCOLI STORICI E ARTISTICI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. è vietato, di norma, collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dalla Provincia qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. Il preventivo nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, alla Provincia per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni sopra indicati , è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia, ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previa acquisizione, a cura del richiedente, del nulla-osta vincolante della competente Soprintendenza.

In relazione ai suddetti beni indicati, la Soprintendenza, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. Il nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, alla Provincia per il provvedimento autorizzativo.

Art. 10-VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Nel rispetto dell'art. 153 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.,nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del decreto è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Provincia, che provvede nel rispetto del parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5. I pareri preventivi sono trasmessi, a cura dei richiedenti, alla Provincia per il provvedimento autorizzativo.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni sopra citati è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. Il nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, alla Provincia per il provvedimento autorizzativo.

Art. 11-PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

E' vietata l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori di cui all'art. 47 commi 4,5 e 8 del D.P.R n. 495/1992, ad eccezione dei segnali di indicazione di cui all'art. 39 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 285/1992 , nelle zone, a tale riguardo, individuate dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Art. 12-AUTORIZZAZIONI E LORO DURATA

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e dall'art. 53 del D.P.R. 495/92, l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati lungo le strade provinciali o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia.

2. L'Ufficio che riceve l'istanza per l'installazione di un mezzo pubblicitario provvederà ad avviare l'istruttoria anche ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, comunicando al richiedente anche l'importo dell'eventuale canone C.O.S.A.P. e le eventuali prescrizioni.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare o spedire la relativa istanza di cui all'Allegato 1, redatta in carta legale, con allegata ricevuta comprovante il versamento per spese di istruttoria, così come stabilite e aggiornate dalla Giunta Provinciale, ai sensi del 3° comma dell'art. 405 del D.P.R. 495/92, corredata, oltre che dei dati anagrafici del richiedente, completi di codice fiscale, anche della descrizione particolareggiata dell'opera che si intende realizzare, con la denominazione della strada provinciale interessata e l'indicazione della relativa progressiva chilometrica, oltre che dell'esatta indicazione della località interessata e dagli estremi di identificazione dell'immobile su cui insisterà il manufatto. Ogni domanda dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario.

4. La richiesta tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esposizione di "cavalletti" (come definiti all'art. 2, comma 5 del presente Regolamento) dovrà riferirsi al massimo a 5 posizioni. Pertanto, qualora il richiedente sia interessato ad un numero di posizioni superiore a 5, dovrà presentare più istanze.

5. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta, dovranno essere allegati, in duplice copia:

- bozzetto a colori del messaggio da esporre, con relative dimensioni;
- schizzo planimetrico su cui sia riportata la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente;
- sezione trasversale con indicata la progressiva chilometrica, dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli, cunette, muri di sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia, manufatti), il lato della strada, i confini di proprietà e l'indicazione della posizione del cartello o mezzo pubblicitario;
- documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di richiesta (almeno due

fotografie, una per senso di marcia);

- eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che, comunque non può essere inferiore a 3 mesi.

- per l'esposizione dei messaggi variabili dovranno essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

- Autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale il soggetto richiedente attesti che:

a) il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

b) l'intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Gli impianti luminosi devono essere posti in opera da soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008. Una volta ultimata l'installazione dell'impianto e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal termine assegnato per l'esecuzione delle opere, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Piacenza, il certificato di conformità di cui al D.M. 37/2008. La mancata trasmissione del predetto certificato nel termine di cui sopra comporta la revoca dell'autorizzazione.

5. La richiesta corredata della documentazione sopra richiamata, nonché della prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, è ricevuta dall'Ufficio Protocollo della Provincia e trasmessa all'ufficio competente, che provvederà all'istruttoria seguendo l'ordine di arrivo attestato dal timbro dell'Ente.

6. L'Ufficio ricevente la richiesta restituisce all'interessato, qualora richiesto, una delle due copie della planimetria o dell'istanza, riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento. Nel caso in cui l'istanza venga presentata tramite il servizio postale, gli adempimenti suddetti, se richiesti, sono curati dall'ufficio competente.

7. Accertata la regolarità della richiesta, conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché la conformità delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, il funzionario responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data del ricevimento dell'istanza, emana il provvedimento di autorizzazione.

8. Nel provvedimento sono stabilite le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per il canone nonché il tempo accordato per l'esecuzione delle opere, che non potrà essere inferiore a 90 giorni.

9. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni da parte della Provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti.

10. Qualora, a parere dell'Amministrazione, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, dovrà essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento, un motivato provvedimento di diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

11. Durante la installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, ai funzionari incaricati del controllo.

12. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni decorrente dalla data di rilascio ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

Art.13-RINNOVO

1. Per il rinnovo triennale delle autorizzazioni pubblicitarie dovrà essere presentata alla Provincia una apposita istanza, anche in forma cumulativa, munita di marca da bollo, 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione (3 anni dal rilascio), a pena di mancato rinnovo ed automatica decadenza dell'autorizzazione all'installazione.

2. Per ogni singolo impianto oggetto di rinnovo è dovuto il pagamento delle spese istruttorie.

3. L'ufficio competente, entro i 60 giorni successivi dalla domanda, concede o nega il rinnovo dell'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

4. Il mantenimento del mezzo pubblicitario preesistente è consentito fino al riscontro (positivo o negativo) dell'istanza, limitatamente ai mezzi pubblicitari per i quali non siano intervenute variazioni rispetto all'autorizzazione originaria.

5. Per tale periodo è, comunque, dovuto il canone.

Art. 14-NULLA OSTA TECNICI

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, con il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia.
2. Il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione alla installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, deve acquisire il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia. La relativa istanza, redatta in carta legale, con allegata la ricevuta comprovante il versamento per le spese di istruttoria, così come stabilite ed aggiornate dalla Giunta Provinciale ai sensi del 3° comma dell'art. 405 del D.P.R. 495/92, dovrà riguardare ogni singolo impianto pubblicitario. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta al precedente art. 12, dovrà essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre, con relative dimensioni, una planimetria ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione e una documentazione fotografica interessante la strada e la località oggetto di richiesta.
3. L'istanza, corredata della documentazione di cui al comma precedente, nonché della prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, è ricevuta dall'ufficio protocollo della Provincia e trasmessa all'Ufficio competente per materia, il quale provvederà all'istruttoria seguendo l'ordine di arrivo attestato dal timbro dell'Ente.
4. Accertata la regolarità della richiesta, conclusa la istruttoria tecnico-amministrativa nonché la conformità delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il nulla-osta tecnico.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni da parte della Provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al Comune territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.
6. Qualora, a parere della Provincia, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, dovrà essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, un motivato provvedimento di diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.
7. Durante le operazioni di installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione (o copia del medesimo) dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, ai funzionari incaricati del controllo.

Art.15-IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO LEGATI ALLA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO

E' fatto obbligo al richiedente di autorizzazione/nulla osta per l'installazione di impianti pubblicitari di servizio alla rete del trasporto pubblico locale, di produrre idonea autorizzazione/parere a cura dell'Agenzia della Mobilità della rete medesima.

Art. 16-OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 54 del D.P.R. 495/92, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia nel provvedimento autorizzativo o impartite anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 7 commi 13 e 14 e 15 del presente Regolamento, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio.
4. I provvedimenti di autorizzazione e nulla-osta si intendono comunque accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà della Provincia di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e/o delle clausole contenute nell'atto autorizzatorio, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte dell'Amministrazione. La revoca o la modifica del provvedimento originario non possono dar titolo a riverse o pretese di qualsivoglia genere.
5. Qualsiasi modifica rispetto a quanto autorizzato, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, allegando alla richiesta, in carta legale, la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, fermo restando quanto stabilito all'articolo 12, del presente Regolamento.
6. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta alla Provincia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dà luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di autorizzazione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Provincia, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

Art. 17-TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 55 del D.P.R. 495/92, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, sia dalla Provincia che dal Comune territorialmente competente, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione autorizzante (Provincia di Piacenza o Comune di.....);
- b) Soggetto titolare dell'autorizzazione;
- c) Numero e data dell'autorizzazione provinciale o comunale;
- d) Indicazione della Strada Provinciale (S.P. n.....) progressiva chilometrica del punto di installazione (Progr. Km.....+.....) e lato stradale (dx/sx);
- e) Data di scadenza dell'autorizzazione (gg/mm/anno);

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.

2. La targhetta di cui la precedente comma dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati, oppure sia stata danneggiata o manomessa.

Art. 18-RIMOZIONI

1. Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 23, comma 11 del D.Lgs. 285/92, chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo privato) le disposizioni del medesimo articolo, quelle del del D.P.R. 495/92 o del presente Regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine, la Provincia provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione, e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo, come risultante dalle visure catastali.

2. Quando la rimozione comporti la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione, da parte degli Uffici Provinciali preposti, non potrà avvenire se non dopo dieci giorni dalla diffida, notificata dalla Provincia sia all'autore della violazione che al proprietario o al possessore del suolo privato come risultante dalle visure catastali.

3. Qualora l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, la rimozione verrà eseguita senza indugio. Successivamente alla rimozione, la Provincia trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto per la emissione della Ordinanza-Ingunzione di pagamento.

4. Qualora il trasgressore non esegua entro il termine la rimozione cui è obbligato, provvede la Provincia d'ufficio addebitando all'autore della violazione, e, in via tra loro solidale, al proprietario o possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia. La Provincia, mediante comunicazione inviata anche via

fax, informa l'interessato dell'avvenuta rimozione forzata dell'impianto pubblicitario.

Art. 19-CANONI - ESENZIONI

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati dalla Provincia collocati lungo le strade provinciali, o, in vista di esse, posti fuori dai centri abitati, si applicano, quali corrispettivi da versare alla Provincia per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, oltre alle spese di istruttoria e di sopralluogo, i canoni determinati dalla Giunta Provinciale, tenendo conto dei seguenti criteri:

A) TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO:

- a.1 insegna di esercizio
- a.2 preinsegna
- a.3 cartello
- a.4 striscione, locandina, stendardo
- a.5 segno orizzontale reclamistico
- a.6 impianto pubblicitario di servizio
- a.7 impianto di pubblicità o propaganda

B) DIMENSIONI DEL MEZZO PUBBLICITARIO:

- b.1 fino a mq 1,00 di superficie
- b.2 oltre mq 1,01 e fino a mq 3,00 di superficie
- b.3 oltre mq 3,01 e fino a mq 6,00 di superficie
- b.4 oltre mq 6,01 di superficie
- b.5 per i mezzi pubblicitari bifacciali tali dimensioni vengono raddoppiate

C) POSIZIONE :

- c.1 su suolo demaniale o di proprietà provinciale
- c. 2 su proprietà privata

D) CATEGORIA DELLA STRADA (vedasi Allegato 2 al presente Regolamento):

- d.1 strade provinciali di tipo A
- d.2 strade provinciali di tipo B
- d.3 strade provinciali di tipo C

2. Il canone per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, così come disciplinato dall'articolo 53, comma 7 del D.P.R. 495/1992, è determinato con apposito provvedimento deliberativo emanato dalla Giunta Provinciale. Il canone è frazionabile per effetto di autorizzazioni o revoche d'ufficio intervenute durante l'anno. In caso di mancato aggiornamento nei termini del citato comma 7 dell'articolo 53 del D.P.R. 495/1992, restano in vigore i canoni nelle misure già determinate.

3. Qualora l'installazione di uno dei mezzi pubblicitari elencati al comma 1 comporti l'occupazione di spazi od aree pubbliche, dovrà essere corrisposto anche il relativo canone (C.O.S.A.P) con i criteri stabiliti nell'apposito Regolamento provinciale.

4. Non si dà luogo a rimborso del canone per la rinuncia alla autorizzazione, che può essere effettuata in qualsiasi momento dal titolare mediante comunicazione alla Provincia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce il provvedimento di autorizzazione e non provvede al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

5. E' esente dal pagamento del canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'utilità sociale e o umanitaria (aventi, per esempio, lo scopo di promuovere la donazione di sangue e organi, la ricerca per la cura di malattie, ecc.).

6. Sono esenti dal canone e dalle spese istruttorie gli impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura, l'enogastronomia, i prodotti tipici locali, ecc., di cui all'art. 6 comma 9 del presente Regolamento.

7. L'insegna di esercizio, avendo per scopo l'identificazione della sede di attività commerciali e di produzione di beni o servizi è esente da canone per una superficie complessiva non superiore a 5 mq. Il richiedente è, comunque, tenuto al versamento delle spese di istruttoria. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi distanti dalla

sede dell'esercizio. Ogni ulteriore cartello, stendardo o bandiera riportante logo o nome dell'esercizio verrà trattato come impianto pubblicitario generico, e quindi dovrà sottostare al rispetto delle distanze e delle dimensioni definite per gli impianti pubblicitari generici.

Art.20-MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CANONI

Il mancato pagamento entro i termini dei canoni di cui all'art. 19, determinerà l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n° 231, nonché l'addebito delle spese per il recupero delle somme non corrisposte nei termini .

Il permanere della morosità determinerà l'avvio del procedimento di revoca della/e singola/e autorizzazione/i cui si riferisce la morosità, che verrà comunicata con le formalità e tempistica di cui alla legge 241/90.

Art. 21-SANZIONI

1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del D.Lgs. 285 del 30.4.1992.
2. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie si osservano le disposizioni e le norme del Capo I, Sezione II, titolo VI del D.Lgs. 285 del 30.4.1992.

Art. 22-REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La Provincia può sempre revocare l'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse. Nel provvedimento devono, in ogni caso, essere indicati i motivi e i termini.
2. La facoltà di revoca prevista dal precedente comma sarà esercitata previo preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata.
3. Il titolare dell'autorizzazione, ricevuta la revoca dell'autorizzazione da parte della Provincia, a mezzo comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà restituire il provvedimento di autorizzazione in suo possesso e provvedere al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato entro trenta giorni.

Art. 23-VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di cessione o affitto di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione entro 60 giorni. La domanda deve contenere la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che il mezzo pubblicitario è conforme a quello autorizzato.

Art. 24-CAMBIO DELL'IMMAGINE

Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne richiesta alla Provincia, indicando gli estremi dell'autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio.

La Provincia sarà tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intenderà tacitamente rilasciata.

Per la variazione del messaggio non è dovuto alcun corrispettivo.

Art.25-VARIAZIONE DELLE DIMENSIONI

E' consentito inoltrare alla Provincia l'istanza carta legale per la variazione delle dimensioni del mezzo pubblicitario per la quale verrà richiesto il rimborso delle spese di istruttoria e di sopralluogo. Qualora le variazioni delle dimensioni siano in diminuzione, e ricadano all'interno del perimetro del mezzo pubblicitario già autorizzato, il sopralluogo potrà non essere effettuato e quindi non addebitato.

Il canone di cui all'art. 19 sarà aggiornato, secondo le tariffe in vigore, sulla base delle nuove dimensioni.

Anche per i mezzi pubblicitari situati all'interno della delimitazione del centro abitato dovrà essere richiesto alla Provincia il nulla osta alla variazione delle dimensioni secondo le modalità e i termini previsti.

Art.26-GESTIONE DEL SERVIZIO

A discrezione della Provincia, le attività di accertamento e riscossione del canone, possono essere gestite direttamente dalla Provincia medesima o affidate ai soggetti iscritti nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze in applicazione al D.M. Ministero delle Finanze 289/2000 ed ai sensi dell'art. 53 del D.

Lgs 446/97, a cui sarà fatto obbligo di produrre idonea rendicontazione nei termini richiesti dalla Provincia, fatte salve le competenze dell'Amministrazione in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

Art. 27-RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.), del Regolamento di attuazione (D.P.R. 10.12.1992 N. 495 e s.m.i.) ed alle successive norme in materia emanate.

Art. 28-ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 .

Art. 29-NORME TRANSITORIE

1. Le "preinsegne" installate sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e non rispondenti alle distanze minime previste all'art. 51 del D.P.R. n. 495/92 , devono essere adeguate a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. Per le "preinsegne" per le quali occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede in applicazione all'art. 58 del citato D.P.R. n. 495/92, per ogni lato della strada nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia. Le "preinsegne" che non possono più trovare collocazione nel tratto stradale di adeguamento, devono essere rimosse e ricollocate in un altro tratto stradale disponibile.
3. Nel corso delle operazioni di adeguamento, ai titolari di autorizzazioni di "preinsegne" che non possono trovare collocazione ai sensi del presente Regolamento e del D.Lgs. n. 285/92, la Provincia comunicherà, con lettera raccomandata, l'invito a rimuoverle e/o a ricollocarle eventualmente in un altro tratto stradale disponibile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso i quali gli impianti saranno considerati abusivi.
4. Tutte le "preinsegne" che avranno trovato collocazione nel tratto stradale oggetto di adeguamento o in un altro tratto stradale saranno oggetto di nuove autorizzazioni.
5. Gli impianti ritenuti abusivi, in quanto non rintracciabile l'autorizzazione, saranno identificati mediante l'individuazione del soggetto reclamizzato.
6. Qualora risulti sconosciuto il titolare dell'autorizzazione, e sul manufatto non sia apposta alcuna targhetta identificativa della ditta installatrice, i provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, saranno applicati nei confronti del titolare dell'attività o del soggetto reclamizzati.
7. Le "preinsegne" esistenti sulla strada interessata, ai fini del riordino, sono esaminate ed adeguate nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) autorizzazioni in regola e non scadute, e con rinnovo concesso;
 - b) autorizzazioni con rinnovo richiesto, prima della scadenza, ma non rilasciato;
 - c) impianto autorizzato ma non rispondente alle prescrizioni impartite, o senza targhetta di identificazione (non sostituita in seguito al passaggio da ANAS a Provincia.)
8. A parità di condizioni prioritarie sarà data precedenza all'adeguamento degli impianti pubblicitari con più anni d'esercizio.

Marca da
bollo da €.
14,62

Allegato 1

ALLA PROVINCIA DI PIACENZA

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

Corso Garibaldi 50 – 29121 Piacenza

Pubblicità stradali

Il sottoscritto, nato a (.....)
il, in qualità di..... della Ditta
con sede in via n° a(.....),
CodiceFiscale/Partita Iva tel.....
fax. e-mail

per conto di

ditta/Sig.....
con sede sociale in in via
cap. tel.
fax.
CodiceFiscale/PartitaIva

CHIEDE

- NULLA OSTA** all'installazione di mezzo pubblicitario su strada provinciale **interna** alla delimitazione del centro abitato
- AUTORIZZAZIONE** all'installazione di mezzo pubblicitario su strada provinciale **esterna** alla delimitazione del centro abitato
- CAMBIO BOZZETTO**
- RINNOVO** di nulla osta/autorizzazione su strada provinciale **esterna/interna** alla delimitazione del centro abitato

ad installare:

- Insegna di esercizio
- Preinsegna
- Sorgente luminosa
- Cartello
- Impianto pubblicitario di servizio
- Altro mezzo pubblicitario

Impianto temporaneo: dal giorno al giorno

- Stendardo
- Striscione
- Locandina
- Cavalletto

sulla Strada Provinciale N° “.....”

alla progressiva chilometrica, lato, nel territorio
del Comune di

(Nel caso di Richiesta di Nulla Osta, indicare il centro abitato:).

Distanza dal limite della carreggiata m. _____

indicare se parallelo perpendicolare all'asse stradale;

indicare se in aderenza ai fabbricati esistenti si no

indicare se luminoso non luminoso

indicare se monofacciale bifacciale

Dimensioni..... Lunghezza..... Altezza..... Spessore.....

Ditta reclamizzata:

Denominazione..... C.F./P.I.V.A.

recapito Ditta

reclamizzata :

telefono fax

Piacenza, li

In fede

.....
N.B. La presente istanza dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del firmatario.

Allega alla presente:

- di) n. 2 bozzetti a colori del messaggio da esporre, con relative dimensioni;
- dii) n. 2 planimetrie in cui è riportata la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente (possibilmente in scala adeguata);
- diii) n. 2 sezioni trasversali con indicata la progressiva chilometrica, il lato della strada, i confini di proprietà e l'indicazione della posizione del cartello o mezzo pubblicitario;
- div) documentazione fotografica interessante il tratto di strada oggetto di richiesta (almeno due foto, una per senso di marcia);
- dv) eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi;
- dvi) per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- dvii) ricevuta del versamento di € 100,00 sul C.C. n° 00308296 intestato ad Amministrazione Provinciale di Piacenza;
- dviii) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante la stabilità del manufatto (Allegato A);
- dix) Accordo fra il richiedente l'impianto pubblicitario e il proprietario del terreno, da cui si evinca il consenso all'installazione dell'impianto, corredato della fotocopia di un documento d'identità del proprietario del terreno stesso (Allegato B) (solo per cartelli pubblicitari);
- dx) Certificazione in carta semplice del Comune territorialmente competente, attestante l'assenza di vincoli (D.Lgs. 42 del 22-1-2004 e successive modificazioni) relativamente alla collocazione del mezzo pubblicitario, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) (Allegato C);

Solo per i mezzi pubblicitari luminosi:

Gli impianti luminosi devono essere posti in opera da soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo economico 22.01.2008 n.37. Una volta ultimata l'installazione dell'impianto e comunque entro e non oltre 30 giorni dal termine assegnato per l'esecuzione delle opere, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Piacenza, il Certificato di conformità di cui al D.M. sopra richiamato. La mancata trasmissione del predetto certificato nel termine di cui sopra comporta la revoca dell'autorizzazione.

ALLEGATO A

Con la presente, ai sensi dell'art. 53 comma 3 – D.P.R. 495/92 ,

il sottoscritto

.....
...

in rappresentanza della ditta

.....
....

dichiara che il manufatto che si intende installare lungo la Strada Provinciale n.

alla progressiva km , lato

è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

_____, _____
(luogo) (data)

Il Dichiarante

ALLEGATO B

CONSENSO ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLO PUBBLICITARIO

Io sottoscritto.....

nato a il

residente a in via

tel. cod. fisc.....

ACCONSENTO

l'installazione di un cartello pubblicitario

di dimensioni base m., altezza m., lungo la S.P. n.

alla progressiva km + lato,

sul terreno di mia proprietà, catastalmente censito in Comune di

Foglio

Mappale

da parte della ditta

con sede in

P. IVA

legalmente rappresentata da

_____, _____
(luogo) (data)

In fede

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

.....
(cognome) (nome)

nato a(.....) il(luogo) (prov.)

residente a(.....) in Via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Al fine di installare regolarmente un cartello pubblicitario, di essere a conoscenza che sulla Strada Provinciale alla progressiva km., nel territorio del Comune di, non sono apposti vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni (ex D.L. 490/1999)

.....
...
.....
...
.....
...
.....
...
.....
...

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Dlgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

.....,
(luogo),

.....
(data)

Il Dichiarante

.....
N.B. Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Allegato 2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CUI ALL'ART 53 C.7 DEL D.P.R.495/1992 E PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COSAP				
S.P.	Denominazione	categoria	tronco	sviluppo
4	BARDI	A	Fiorenzuola - Lugagnano Val d'Arda	14,090
4	BARDI	B	Lugagnano Val d'Arda - Luneto	15,820
6	CARPANETO	A	,	15,590
6Bis	CASTELL'ARQUATO	A		12,160
7	AGAZZANO	A		16,5
7Bis	PIOZZANO	C		2,850
8	BEDONIA	B		11,880
10	GROPPARELLO	B		11,530
10Bis	CASTELLANA	B	Gropparello - Bivio Mandola	5,800
10Bis	CASTELLANA	C	Bivio Mandola - Prato Barbieri	12,070
11	MOTTAZIANA	A		10,080
12	GENOVA	B	Stazione F.S. Alseno - Bivio S.P. di Bardi	16,970
13	CALENDASCO	B		9,745
14	VAL CHERO	B	Carpaneto - Cantieri Velleia	14,300
14	VAL CHERO	C	Cantieri Velleia - Guselli	12,480
14Bis	VELLEIA	C		4,970
15	PRATO BARBIERI	C		13,365
15Bis	MORFASSO	B	Guselli - Morfasso	5,785
15Bis	MORFASSO	C	Morfasso - Bivio ex S.S. n° 359 di Salsomaggiore e Bardi	12,205
16	COLI	C		7,280
17	CERIGNALE	C		5,000
18	ZERBA	C		23,100
20	POLIGNANO	C		5,600
21	VAL D'ARDA	B		18,535
23	PARCO PROV.	C		4,930
24	BRALLO	C		1,410
25	SAN NAZZARO	B		1,020
26	BUSSETO	B		9,165
27	ZIANO	B		13,005
28	GOSSOLENGO	A		18,332

29	ZENA	B		7,925
30	CHIAVENNA	B		10,000
31	SALSEDIANA	B		13,340
32	SANT'AGATA	B		6,350
33	CANTONE	B		9,740
34	PECORARA	C	Nibbiano - Bivio ex S.S. n° 461 del Penice	22,475
35	COLONESE	A		3,160
36	GODI	B		18,330
37	SARMATO	B		5,330
38	SAN PROTASO	B		9,475
39	CERRO	B		20,680
40	STATTO	B		17,765
41	SAN PIETRO	B		4,760
42	PODENZANO	A		7,395
44	MONTALBO	C		17,090
45	TASSARA	C		7,765
45Bis	STADERA	C		10,375
46	BESENZONE	C		10,765
47	ANTOGNANO	C		11,170
48	CENTORA	C		6,800
49	ROSSAROLA	C		2,660
50	MERCATELLO	C		24,685
51	GROPPALLO	C		16,585
52	CARISETO	C		22,120
53	MURADOLO	C		9,850
54	CHIARAVALLE	C		12,010
55	BAGNOLO	B		9,815
56	BORLA	B		16,175
57	ASEREY	C	Farini - Mareto - Sassi Aguzzi e Farini - Pradaovera - Sassi Aguzzi - Coli	46,080
59	MONCASACCO	C		2,090
60	CROCE	C		7,420
61	MONECARI	C		7,160
62	OREZZOLI	C		9,750
63	TAVERNE	C		5,530
64	TRABUCCHI	C		0,590
65	CALDAROLA	C	Piozzano - Passo Caldarola - Bivio S.S. n° 45 di Val Trebbia	28,000
66	CASALI	C		2,700
67	MASSARA	C		11,560

68	BOBBIANO	C	Travo - Passo Caldarola	14,410
69	CECI	C		9,730
70	COSTALTA	C		8,730
71	COLLERINO	C		13,915
72	CASTELLETTO	C		5,410
73	LAGO	C		8,660
74	CENTENARO	C		6,120
75	PADRI	C		5,610
76	PIGAZZANO	C		4,040
ex S.S. 10	PADANA INFERIORE	A		52,100
ex S.S. 359	SALSOMAGGIORE E BARDI	B		6,000
ex S.S. 412	VAL TIDONE	A	Castel San Giovanni Nibbiano	26,980
ex S.S. 412	VAL TIDONE	B	Nibbiano-confine Provinciale	4,822
ex S.S. 461	PENICE	B		13,700
ex S.S. 462	VAL D'ARDA	B		19,400
ex S.S. 586	VAL D'AVETO	B		22,200
ex S.S. 587	CORTEMAGGIORE	A		14,000
ex S.S. 588	DUE PONTI	A		13,600
ex S.S. 654	VAL NURE	A		69,800

La Categoria "A" corrisponde alla ex 1° Categoria del Regolamento COSAP

La Categoria "B" corrisponde alla ex 2° Categoria del Regolamento COSAP

La Categoria "C" corrisponde alla ex 3° Categoria del Regolamento COSAP



PROVINCIA DI PIACENZA
SETTORE VIABILITA', EDILIZIA E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA RETE VIARIA

* * * * *

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA' STRADALE E DELLE SEGNALAZIONI TURISTICHE**

La elaborazione di un nuovo testo regolamentare che disciplini la pubblicità stradale e le segnalazioni turistiche, è prevista dal vigente PEG 2011, approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n° 24 in data 24/02/2011.

Il vigente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 176 del 24/11/2003, deve essere necessariamente rivisitato in maniera organica, anche sulla scorta dell'evoluzione normativa succedutasi nel tempo, adeguato alle nuove forme di offerta pubblicitaria e integrato, in particolare, nella parte concernente l'ubicazione della cartellonistica e i divieti per la stessa. Il nuovo Regolamento è impostato in modo tale da consentire alla Provincia di optare per un eventuale affidamento, a soggetti idonei, dell'attività di accertamento e riscossione dei canoni previsti.

Il Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285) e dal "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" (D.P.R. Del 16 dicembre 1992 n.495), gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Piacenza, nell'ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale ed alla tutela ambientale.

In sintesi, il nuovo Regolamento, nella prima parte, (dall'Art. 1 all'Art. 11) costituisce una raccolta di norme che definiscono e descrivono la cartellonistica, le caratteristiche geometriche dei cartelli, l'ubicazione, e i divieti di ubicazione, le norme ambientali; nella seconda parte (dall'art. 12 all'art. 26) descrive le modalità di ottenimento dell'autorizzazione al collocamento dei cartelli, il rilascio dei nulla-osta, il rinnovo, i canoni, le sanzioni, la rimozione, gli obblighi dei titolari dell'autorizzazione, la voltura e le richieste di modifica dei messaggi pubblicitari e delle dimensioni, la gestione del

servizio. Gli ultimi tre articoli sono costituiti dalle norme relative al rinvio ad altre fonti normative e all'entrata in vigore del Regolamento. Completano l'articolato le norme transitorie che, in particolare, riguardano le "preinsegne", non regolamentate dal vigente Regolamento.

La principale novità che introduce il nuovo Regolamento, rispetto a quello vigente, è rappresentata dalla possibilità di posizionare i cartelli pubblicitari (Art. 7), puntualmente definiti dall'art. 2 del Regolamento stesso, entro i confini stradali, vietata dal vigente Regolamento. Ciò ovviamente, nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada. Tale opzione consente, nell'ambito del più generale riordino della cartellonistica stradale in atto, di ricavare ulteriori spazi idonei al collocamento degli stessi usufruendo del canone pieno che pure sarà oggetto di revisione da parte della competente Giunta Provinciale. Si precisa che l'ultimo provvedimento (Deliberazione Giunta Provinciale n° 409) relativo ai corrispettivi per autorizzazioni al posizionamento dei cartelli e altri mezzi pubblicitari risale al 19/10/2004.

Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto, inoltre, dai concessionari dei cartelli collocati lungo le strade provinciali o in vista di esse, con l'inclusione dei manufatti posti su aree private (art.19), assoggettati a canone ridotto.

E' stata regolamentata anche la pubblicità sugli autoveicoli, impedendo, di fatto, la pubblicità con mezzi in sosta, compresi quelli agricoli, anche nelle aree private (Art.3).

Nell'art.6, relativo ai segnali turistici, al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente del territorio provinciale e il turismo, verrà consentita l'installazione di impianti, esenti dal pagamento del canone, aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura, l'enogastronomia, i prodotti tipici locali, ecc. purché tali installazioni rechino messaggi di carattere generale (ovvero non riportino la denominazione di singole aziende) e siano ricompresi in un piano generale di cartellonistica preventivamente approvato dalla Provincia.

In relazione agli impianti pubblicitari di servizio legati alla rete del trasporto pubblico extraurbano è stato inserito un articolo (Art. 15) che richiede, a monte dell'autorizzazione della Provincia, il preventivo parere dell'Agenzia della Mobilità. Tutto questo con il duplice scopo di poter censire tutti i manufatti relativi agli impianti pubblicitari di servizio e richiedere il canone a quelli esistenti e di futura collocazione.

Sono state precisate in modo dettagliato le condizioni di ubicazione dei cartelli, in particolare nelle curve e in presenza di ostacoli fissi (guard-rail, muretti e filari di alberi ecc.) con il fine di individuare ulteriori luoghi idonei al collocamento.

All'art. 11 è stato richiamato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a conferma della massima sensibilità in materia ambientale, peraltro confermata negli art. 10 e 11 in materia di beni sottoposti a vincoli storici, artistici, paesaggisti e ambientali.

Con l'art. 26 si introduce la possibilità, per la Provincia, di affidare a soggetti iscritti nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze , le attività di accertamento e riscossione del canone, fatte salve, le primarie competenze della stessa in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

Infine con le norme transitorie si intende avviare l'operazione di riordino delle preinsegne, che costituiscono un pacchetto consistente e soggetto ad estesi fenomeni di abusivismo.

Piacenza **26 MAG. 2011**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Stefano Pozzoli)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
"VIABILITA' EDILIZIA E INFRASTRUTTURE"
e RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**

(Dott. Ing. Stefano Pozzoli)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA RETE VIARIA"**

(Dott. Ing. Emanuele Tuzzi)



Provincia di Piacenza

Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.

Affari generali

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 34 del 30/05/2011

Servizio Viabilità, edilizia e infrastrutture

Proposta n. 1334/2011

**Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' STRADALE E DELLE
SEGNALAZIONI TURISTICHE.**

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)
ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 13/06/2011

Sottoscritta
dal Dirigente del Settore

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.
Affari generali
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio N. 34 del 30/05/2011

Servizio Viabilità, edilizia e infrastrutture

Proposta n. 1334/2011

**Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' STRADALE E DELLE
SEGNALAZIONI TURISTICHE.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000
N. 267.

Piacenza li, 29/06/2011

Sottoscritta
dal Dirigente del Settore

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale